



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato n. 1 alla Delib.G.R. n. 38/12 del 30.9.2014

**ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA DI CUI ALL'ART. 125 DEL D.LGS. n. 163/2006
DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA.**

DIRETTIVA GENERALE



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SOMMARIO

ART. 1 FINALITÀ	3
ART. 2 OGGETTO E FONTI NORMATIVE	3
ART. 3 PRINCIPI	4
ART. 4 DEFINIZIONI	4
ART. 5 AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE	4
ART. 6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	5
ART. 7 MODALITÀ DI ACQUISIZIONE IN ECONOMIA.....	5
ART. 8 LIMITI DI APPLICAZIONE.....	6
ART. 9 AMMINISTRAZIONE DIRETTA	6
ART. 10 COTTIMO FIDUCIARIO.....	7
ART. 11 INDAGINE DI MERCATO	7
ART. 12 AFFIDAMENTO DIRETTO.....	8
ART. 13 CONGRUITÀ DEI PREZZI	8
ART. 14 PROCEDURA DI SELEZIONE E AGGIUDICAZIONE	9
ART. 15 MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEI CONTRATTI.....	10
ART. 16 GARANZIE	11
ART. 17 PAGAMENTI	11
ART. 18 MEZZI DI TUTELA.....	11
ART. 19 PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONI	11
ART. 20 SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE	12
ART. 21 ENTRATA IN VIGORE.....	12



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ART. 1
FINALITÀ**

1. La presente direttiva generale disciplina, nell'ottica del contenimento della spesa, i sistemi in economia e le altre procedure alternative all'evidenza pubblica, individuate nell'art. 2, al fine di razionalizzare e semplificare gli affidamenti delle forniture e dei servizi e di garantire efficacia, efficienza ed economicità nello svolgimento dell'azione amministrativa.

**ART. 2
OGGETTO E FONTI NORMATIVE**

1. Le disposizioni della presente direttiva generale disciplinano il ricorso al sistema delle acquisizioni in economia di forniture e di servizi da parte dell'Amministrazione regionale in applicazione dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 "*Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione alle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*" (di seguito "Codice dei contratti") e del D.P.R. 207/2010 "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*" (di seguito "Regolamento").
2. Le procedure di affidamento e le altre attività amministrative disciplinate dalla presente direttiva generale si svolgono nel rispetto delle seguenti fonti normative e loro successive modifiche e integrazioni: decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 recante "Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto", legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".
3. Per quanto non espressamente previsto nella presente direttiva generale si rinvia alla normativa vigente in materia.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ART. 3
PRINCIPI**

1. Gli affidamenti di cui alla presente direttiva generale si svolgono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, libera concorrenza, parità di trattamento, rotazione, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, nonché nel rispetto degli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro.

**ART. 4
DEFINIZIONI**

1. Ai fini della presente direttiva generale si intende per:

Amministrazione: la Presidenza e gli Assessorati dell'Amministrazione regionale.

Stazione appaltante: ciascuna unità organizzativa dell'Amministrazione legittimata ad effettuare acquisizioni di beni e servizi.

Responsabile del procedimento: il responsabile del procedimento nominato ai sensi della L. 241/1990 e dell'art. 8, comma 6 della L.R. 5/2007 ovvero dell'art. 10 del Codice dei contratti.

Operatori economici: i soggetti di cui all'art. 34 del Codice dei contratti che offrono, in forma singola o raggruppata, beni e/o servizi.

Cottimo fiduciario: la procedura negoziata con cui la stazione appaltante consulta gli operatori economici secondo le modalità dettate nella presente direttiva generale.

Mercato Elettronico: Mercato Elettronico della Regione Autonoma della Sardegna, ovvero il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione "MEPA".

**ART. 5
AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE**

1. La presente direttiva generale si applica alla Presidenza e a tutti gli Assessorati dell'Amministrazione.
2. Gli altri soggetti di cui all'art. 3 della L.R. 5/2007 possono adottare, ciascuno secondo il proprio ordinamento, la presente direttiva generale.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ART. 6
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

1. Per ogni procedimento finalizzato all'acquisizione di beni o servizi in economia di cui alla presente direttiva generale è nominato un responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Il responsabile del procedimento, salvo diversa indicazione, è il dirigente competente per materia avente capacità di spesa che adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi finali.
3. Il nominativo del responsabile del procedimento è indicato negli avvisi e negli inviti ai sensi dell'art. 14 della presente direttiva generale.

**ART. 7
MODALITÀ DI ACQUISIZIONE IN ECONOMIA**

1. Le procedure di acquisto di beni e servizi in economia sono condotte avvalendosi di sistemi informatici di negoziazione e di scelta del contraente, nonché mediante l'utilizzo di documenti informatici.
2. Le procedure di acquisto di beni e servizi in economia possono essere eseguite mediante:
 - amministrazione diretta;
 - cottimo fiduciario;
 - in forma mista, parte in amministrazione diretta e parte in cottimo fiduciario;
 - affidamento diretto.
3. Nell'amministrazione diretta, le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri, o appositamente acquistati o noleggiati, e con personale dell'Amministrazione o eventualmente assunto per l'occasione.
4. Nel cottimo fiduciario, le acquisizioni di beni o servizi avvengono mediante affidamento a terzi, selezionati tra gli operatori economici iscritti al Mercato Elettronico, ovvero tramite indagine di mercato.
5. Si può procedere all'acquisizione dei servizi in economia in forma mista quando motivi tecnici ne rendano necessaria l'esecuzione parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento a



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

cottimo, nel rispetto comunque delle norme contenute nella presente direttiva generale.

6. L'affidamento diretto può essere utilizzato nei casi previsti dall'art. 12.
7. Il ricorso all'affidamento in economia è inoltre consentito nei casi previsti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

ART. 8

LIMITI DI APPLICAZIONE

1. Le procedure per l'acquisizione dei beni e servizi in economia sono consentite per importi inferiori alla soglia massima prevista dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici e in relazione alle categorie merceologiche presenti nel Mercato Elettronico.
2. Tale soglia è adeguata automaticamente secondo il meccanismo stabilito dall'art. 248 del codice dei contratti.
3. Nessuna acquisizione di servizi o forniture può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere le procedure ad evidenza pubblica e consentire l'applicazione delle procedure per gli acquisti in economia.
4. Il ricorso alle procedure di cui alla presente direttiva generale deve essere opportunamente motivato. La mancata espressa motivazione costituisce l'illegittima sottrazione dei relativi affidamenti alle ordinarie procedure concorsuali.

ART. 9

AMMINISTRAZIONE DIRETTA

1. Nell'amministrazione diretta il responsabile del procedimento organizza ed esegue i servizi per mezzo di personale dipendente o eventualmente assunto per l'occasione, utilizzando mezzi propri dell'Amministrazione o appositamente noleggiati e acquisendo le eventuali forniture di beni e/o servizi che si dovessero rendere necessari, nel rispetto della presente direttiva generale e delle norme vigenti in materia di contratti pubblici.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ART. 10
COTTIMO FIDUCIARIO**

1. Per l'acquisizione di beni o servizi di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 125, comma 11, del Codice dei contratti, e comunque entro il limite indicato all'art. 4, comma 1 della presente direttiva generale, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.
2. Gli operatori economici dovranno essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria previsti per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
3. I soggetti economici sono individuati nell'elenco degli operatori iscritti al Mercato Elettronico o, qualora ne ricorrano le condizioni, secondo il procedimento individuato all'articolo 11 "Indagine di mercato".
4. Le acquisizioni in economia di beni e servizi mediante cottimo fiduciario sono aggiudicate con il criterio del prezzo più basso o con quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto.
5. Le condizioni dell'affidamento sono indicate nella lettera di invito.

**ART. 11
INDAGINE DI MERCATO**

1. Per l'esecuzione degli interventi in economia, il responsabile del procedimento procede attraverso indagine di mercato, rivolgendosi ad operatori economici non iscritti al Mercato Elettronico nei seguenti casi:
 - a) non esistono operatori economici iscritti al Mercato Elettronico nella categoria oggetto dell'affidamento;
 - b) vi sia un ridotto numero di operatori idonei nella categoria merceologica di interesse per cui risulta necessario estendere la consultazione anche ad operatori economici non iscritti al Mercato Elettronico;
 - c) nessuno degli operatori iscritti al Mercato Elettronico risulta disponibile alla fornitura di beni o servizi nel termine e secondo le modalità della prestazione richiesta.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

2. L'indagine di mercato avviene mediante la pubblicazione di un avviso esplorativo nel sito internet istituzionale dell'Amministrazione regionale per un periodo di almeno dieci giorni, ferma la facoltà di ridurre tale termine nei casi adeguatamente motivati. L'avviso contiene la richiesta agli operatori economici della disponibilità ad effettuare la fornitura o ad eseguire il servizio.

**ART. 12
AFFIDAMENTO DIRETTO**

1. Per le acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 125, comma 11, del Codice dei contratti, è ammesso l'affidamento diretto ad un operatore in possesso dei requisiti di idoneità morale, di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria previsti per le procedure ordinarie di scelta del contraente.
2. Nell'ipotesi di affidamento diretto, il responsabile del procedimento seleziona l'operatore tra quelli iscritti al Mercato Elettronico nel rispetto dei principi di rotazione, parità di trattamento, congruità economica, motivando le ragioni della propria scelta.
3. È consentito l'affidamento diretto senza selezione dell'operatore economico iscritto al Mercato elettronico, nei casi previsti dall'art. 11 "Indagine di mercato" e quando la fornitura e/o il servizio da acquisire abbiano caratteristiche tali da richiedere la sola partecipazione di soggetti specifici, per la particolare natura dell'oggetto dell'affidamento, per l'elevato grado di specializzazione richiesto nonché per la necessità di particolari forniture di materiali/servizi protetti da brevetti di privativa industriale.

**ART. 13
CONGRUITÀ DEI PREZZI**

1. L'accertamento della congruità dei prezzi offerti dagli operatori economici invitati è effettuato attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti da indagini di mercato, svolte anche attraverso modalità semplificate quali richieste a mezzo fax e e-mail, consultazione di siti internet specializzati.
2. Ai fini dell'accertamento della congruità dei prezzi la stazione appaltante può avvalersi dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico di altre amministrazioni aggiudicatrici, fermo restando quanto previsto dal Codice dei contratti.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ART. 14

PROCEDURA DI SELEZIONE E AGGIUDICAZIONE

1. Per gli affidamenti in economia di beni e servizi la selezione degli operatori economici da consultare avviene nel rispetto dei principi di cui al precedente articolo 3, mediante sorteggio gestito attraverso la procedura informatizzata della piattaforma telematica; nel caso di affidamento diretto l'operatore economico potrà anche essere scelto discrezionalmente, fermo restando il rispetto del principio di rotazione.
2. Agli operatori economici selezionati secondo le modalità previste nei precedenti articoli, è trasmessa lettera d'invito a formulare offerta recante tutti gli elementi essenziali per definire l'entità e le modalità di esecuzione degli interventi.
3. La lettera d'invito indica:
 - a) l'oggetto della prestazione, le caratteristiche tecniche e i prezzi unitari e/o a corpo massimi previsti;
 - b) le eventuali garanzie richieste;
 - c) le modalità, i termini per la presentazione delle offerte, l'indirizzo al quale dovranno pervenire e il periodo di validità in giorni delle stesse;
 - d) la qualità, le modalità e il termine per l'esecuzione della prestazione;
 - e) la misura delle penali;
 - f) le modalità e i termini di pagamento;
 - g) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, di accettare le condizioni contrattuali e le penalità;
 - h) i requisiti richiesti all'operatore economico da attestarsi mediante apposita dichiarazione;
 - i) il criterio di aggiudicazione prescelto e, nel caso di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione e l'eventuale relativa ponderazione;
 - j) l'eventuale precisazione che l'Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare o di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- aggiudicare anche in caso di una sola offerta valida;
- k) il nominativo del responsabile del procedimento;
 - l) le indicazioni per il pagamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, ove dovuto;
 - m) i tempi e le modalità di accertamento della regolare esecuzione;
 - n) il numero del codice identificativo gara;
 - o) l'informativa che i dati personali conferiti dai concorrenti ai fini della partecipazione alla procedura saranno raccolti e trattati nell'ambito del medesimo procedimento e dell'eventuale successiva stipula e gestione del contratto secondo le modalità e le finalità di cui al D.Lgs. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali";
 - p) tutti gli elementi ritenuti necessari per meglio definire la natura e le caratteristiche dell'affidamento.
4. La lettera di invito e le ulteriori comunicazioni sono trasmesse agli operatori economici mediante gli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma telematica.
 5. In caso di non utilizzo della piattaforma telematica, la lettera di invito e le ulteriori comunicazioni sono trasmesse agli operatori economici tramite posta elettronica certificata, ed eventualmente tramite fax o raccomandata A/R, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.
 6. Il termine per la ricezione delle offerte è stabilito tenuto conto della minore o maggiore complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario a presentare le offerte.

ART. 15

MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEI CONTRATTI

1. Il contratto è stipulato attraverso scrittura privata e riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito e può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui l'Amministrazione dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi.
2. Il contratto è stipulato nel rispetto dei termini di cui all'articolo 11 del Codice dei contratti.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ART. 16
GARANZIE**

1. Nelle procedure di affidamento per l'acquisizione di beni e servizi, previste nella presente direttiva generale, di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 334, comma 1, del Regolamento, gli operatori economici sono esonerati dall'obbligo della costituzione della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva.
2. Nelle procedure di affidamento per l'acquisizione di beni e servizi, previste nella presente direttiva generale, di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 334, comma 1, del Regolamento, l'operatore economico affidatario è tenuto a presentare la cauzione definitiva nelle forme e condizioni stabilite dall'art. 113 del Codice dei contratti.
3. Resta salva la possibilità da parte del responsabile del procedimento di prevedere l'obbligatorietà delle cauzioni, nei casi di cui ai precedenti commi, quando la natura del contratto la renda, comunque, opportuna.

**ART. 17
PAGAMENTI**

1. La liquidazione di ogni importo avviene a seguito di presentazione di regolare fattura nel rispetto dei termini stabiliti dal contratto, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni accertata dal responsabile del procedimento o dal responsabile dell'esecuzione se nominato.

**ART. 18
MEZZI DI TUTELA**

1. Qualora l'affidatario non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale, l'Amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento dei danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida secondo quanto previsto dalla normativa civilistica in materia.

**ART. 19
PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONI**

1. L'esito delle procedure di affidamento dei servizi e delle forniture è comunicato ai sensi dell'art 79



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

del Codice dei contratti e pubblicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna.

2. Gli affidamenti di servizi e forniture sono altresì soggetti a comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, nei casi previsti dalla normativa vigente.
3. La data di stipulazione del contratto è comunicata agli operatori economici invitati alla procedura.
4. Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti è disciplinato dalla L. 241/1990, nonché dall'art. 13 del Codice dei contratti.

ART. 20

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

1. Le acquisizioni di beni e servizi in economia avvengono, per quanto possibile, con modalità che privilegino forniture di beni e servizi a ridotto impatto ambientale.

ART. 21

ENTRATA IN VIGORE

1. La presente direttiva generale entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURAS e sostituisce la "Disciplina delle acquisizioni di beni e servizi in economia di cui all'articolo 125, comma 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e il relativo elenco degli operatori economici" approvata con Deliberazione della Giunta regionale n. 9/28 del 23 febbraio 2012.